

PRELIMINARE PER COMPRAVENDITA IMMOBILIARE

Repubblica Italiana
Oggi ventitre luglio duemilaventicinque.

23.07.2025
in Parma, galleria Bassa dei Magnani civico numero tre,
avanti a me dottor GIORGIO CHIARI, Notaio in Montechiarugolo
ed iscritto al Collegio Notarile di Parma,

sono presenti:
-ZILIOLI CARLO, nato a San Secondo Parmense (PR) il 2 aprile 1964, residente a Roccabianca (PR) Stradello Tolarolo n.11, codice fiscale ZLL CRL 64D02 I153G; il quale dichiara di essere coniugato in regime di comunione legale dei beni ma di disporre con il presente atto di beni personali;

-BALDISSEOTTO LUIGI, nato ad Este (PD) il 2 aprile 1977, domiciliato per la carica presso la sede della società di cui infra, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società "TRIUM POWER S.R.L." con sede legale in Ferrara, Vicolo del Teatro n.2/A, codice fiscale e numero di iscrizione presso la Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna 02187200387 (REA n.FE-259429) autorizzato a quanto in appresso in forza dei poteri allo stesso conferiti dal vigente statuto sociale.

Detti comparenti della cui identità personale io notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

PREMESSO CHE:

-il signor ZILIOLI CARLO è pieno proprietario per giusti e legittimi titoli di terreni agrari stralciati dal podere "Rivalazzo Piccolo" posti in località Castellina del Comune di Soragna aventi per confini:

-a nord, i mappali 93,28,94 del foglio 46 Catasto Terreni di Soragna e ragioni di parte promittente venditrice;

-ad est, i mappali 28,26,12,24 del foglio 46 catasto Terreni di Soragna e ragioni Parte promittente Venditrice;

-a sud, i mappali 12,18 e 57 del foglio 46 catasto Terreni di Soragna, e ragioni Parte Promittente venditrice;

-ad ovest, Strada Vicinale e ragioni della parte promittente venditrice;

e figuranti censiti al Catasto Terreni del Comune di Soragna in capo alla Parte Promittente venditrice come segue:

-foglio 46, mappali:
7 di ha.11.32.80 - R.D. Euro 957,77 - R.A. Euro 1.140,83;
8 di ha.4.91.70 - R.D. Euro 415,73 - R.A. Euro 495,19;
16 di ha.2.06.60 - R.D. Euro 193,45 - R.A. Euro 218,73;
29 di ha.2.64.00 - R.D. Euro 227,15 - R.A. Euro 265,87;
il tutto per una estensione complessiva di ha. 20.95.10 - R.D. Euro 1.794,10 - R.A. Euro 2.120,62;

-che detto terreno al ventennio apparteneva ai coniugi signori Zilioli Giovanni e Bergamaschi Ester, per averlo acquistato dai signori Saravalle Augusto, Saravalle Alberto Cesare e Pag-

Registrato a PARMA
il 31/07/2025
al n. 14545
Mod. 1T
Con € 640
Modello Unico

Trascritto a PARMA
il 31/07/2025
al Reg. Gen.17127
al Reg. Part. 12872

gi Liliana a rogito del notaio dottor Aldo Guareschi in data 4 dicembre 1976 repertorio n.16.920, trascritto a Parma in data 30 dicembre 1976 al n.10616 R.P.-

In data 23 marzo 1994 è deceduto il signor Zilioli Giovanni, lasciando a succedergli per legge il figlio signor Zilioli Carlo, (avendo la moglie signora Bergamaschi Ester rinunciato all'eredità del marito con atto del notaio dottor Gian Carlo Braga in data 9 maggio 1994 repertorio n.84636, registrato a Fidenza in data 27 maggio 1994) Dichiarazione di Successione n.1844 vol.1439, registrata a Parma il 23 settembre 1994 e trascritta a Parma il 22 luglio 2000 al n.7836 R.P.).

Infine in data 18 febbraio 2021 è deceduta la signora Bergamaschi Ester lasciando a succederle per legge l'unico figlio signor Zilioli Carlo (Dichiarazione di Successione n.440546 vol.88888/21, registrata a Parma il 13 gennaio 2021 e trascritta a Parma il 18 ottobre 2021 al n.17253 R.P.);

-la SOCIETÀ "TRIUM POWER S.R.L.", nell'ambito della ricerca di fonti energetiche alternative intende sviluppare impianti di produzione d'energia elettrica, attraverso lo sfruttamento della radiazione solare quale fonte energetica rinnovabile e non inquinante;

-la SOCIETÀ "TRIUM POWER S.R.L." intende installare su parte (in quanto sarà escluso dalla compravendita conseguente al presente preliminare - oltre al complesso di fabbricati individuati al Catasto Fabbricati di Soragna al foglio 46, con i mappali 89 sub.2, 90 e 91 (fra loro graffiati) e con il mappale 89 sub.4 - un'area di rispetto dei fabbricati da stralciare dal mappale 7 e che viene approssimativamente individuata nella planimetria come oltre allegata) del terreno agricolo di proprietà del signor Zilioli Carlo posto in Comune di Soragna (PR) (come sopra descritto), individuato nella planimetria che si allega al presente atto sotto la lettera "A", un impianto agrovoltaiico e intende costituire altresì i diritti di servitù di elettrodotto, di accesso e di passaggio connessi e necessari per la realizzazione dell'impianto agrovoltaiico e delle relative opere di rete.

Allo scopo la SOCIETÀ "TRIUM POWER S.R.L." richiederà agli Enti competenti le necessarie autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio dell'impianto agrovoltaiico.

Tutto ciò premesso e ritenuto quale parte integrante e sostanziale del presente atto,

il signor **ZILIOLO CARLO** ,

si obbliga a vendere

alla Società "TRIUM POWER S.R.L.", che a mezzo del suo legale rappresentante si obbliga ad acquistare, la piena proprietà della parte evidenziata nella planimetria come sopra allegata dei terreni posti in Comune di Soragna (PR) meglio descritti con più precisi confini e dati catastali nella premessa di quest'atto.

Tale immobile viene promesso ed accettato in vendita ai se-

quenti patti e condizioni:

Articolo 1 - Oggetto del contratto

Le Parti si obbligano a concludere nei tempi, con le modalità, alle condizioni e per le durate di seguito specificate, il contratto per la compravendita della piena proprietà del Terreno, nonché per la costituzione di ogni servitù e in particolare quelle necessarie alla realizzazione delle opere di connessione relative all'impianto.

Articolo 2 - Stipula del contratto definitivo

2.1 Le Parti di comune accordo convengono che il contratto definitivo di compravendita sarà stipulato entro dodici (12) mesi dalla firma del presente accordo a cura di me Notaio. Durante questo periodo il Terreno rimane in piena disponibilità del proprietario signor Zilioli Carlo.

2.2 Le Parti, di comune accordo, convengono che è riservata alla SOCIETÀ "TRIUM POWER S.R.L." la facoltà di prorogare la durata del suddetto termine per ulteriori dodici (12) mesi mediante semplice comunicazione scritta al PROPRIETARIO.

2.3 La PROPRIETÀ' comunicherà per iscritto la data e l'ora per la stipula del contratto definitivo di compravendita.

2.4 Il contratto definitivo dovrà riprodurre, in quanto compatibili, le clausole, condizioni e termini previsti nel presente contratto preliminare.

Articolo 3 - Corrispettivi e Pagamenti

3.1 Il corrispettivo concordato tra le Parti per l'acquisto del Terreno così come indicato in premessa è pattuito in euro 8,50 /mq (otto/cinquanta al metro quadrato) e così per un valore complessivo pari ad euro 1.780.835,00 (unmilionesettecentotottantamilaottocentotrentacinque/00) (il "Corrispettivo") determinato sulla base della misura catastale di 209.510 mq, risultante dalla relativa visura, da corrispondere contestualmente alla firma del contratto definitivo di compravendita innanzi al Notaio nei termini di cui al punto 2.1 e 2.2, a mezzo di bonifico bancario e/ assegni circolari e nel rispetto della normativa valutaria vigente. **Per la determinazione del valore complessivo farà fede la misura catastale in visura al momento del rogito definitivo vendita.**

3.2 Il pagamento del Corrispettivo è da corrispondersi come segue:

-euro 10.000,00 (euro diecimila/00), a titolo di caparra confirmatoria, vengono corrisposti in data odierna a mezzo di assegno circolare emesso in data 23 luglio 2025 da Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano, Filiale di Badia Polesine n.6006371814-01 ed euro 1.770.835,00 (unmilionesettecentosettantamilaottocentotrenta cinque/00) a titolo di saldo del Corrispettivo contestualmente alla firma del contratto definitivo di compravendita innanzi a me Notaio, da corrispondere a mezzo bonifico bancario e/o assegni circolari.

Articolo 4 - Garanzie ed impegni accessori del PROPRIETARIO

Il PROPRIETARIO signor ZILIOI CARLO rilascia alla SOCIETÀ

"TRIUM POWER S.R.L." le seguenti dichiarazioni e garanzie che si intendono valide sia alla data di sottoscrizione del presente contratto preliminare, sia alla data di stipulazione del contratto definitivo:

i)tutti gli oneri di natura tributaria e amministrativa sono stati pienamente, tempestivamente e integralmente adempiuti e versati e non sussistono contestazioni e/o richieste di pagamento da parte di alcun ente;

ii)tutte le obbligazioni patrimoniali, incluse quelle tributarie, inerenti il Terreno restano a carico del PROPRIETARIO fino alla stipula del contratto definitivo;

iii)tutte le obbligazioni in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti inerenti il Terreno sono state adempiute e non sono stati notificati accertamenti da parte dell'autorità competente;

iv)il Terreno oggetto della presente promessa di vendita è di piena ed esclusiva proprietà e disponibilità del signor ZILIO-LI CARLO, che ne garantisce la legittima provenienza ed il pacifico e indisturbato possesso in modo diretto ed esclusivo;

v)il terreno è esente da evizioni e vizi, sia apparenti sia occulti, anche in sottosuolo;

vi)il terreno è libero da vincoli, usi civici, censi, livelli, da trascrizioni pregiudizievoli e da ipoteche, servitù attive e passive (ad eccezione della servitù di acquedotto gravante sul terreno lungo il confine lato ovest a favore di ASCAA S.P.A. di cui all'atto del notaio dottor Arturo Dalla Tana in data 18 maggio 2010 repertorio n.107953/32683, trascritta a Parma il 21 maggio 2010 al n.6759 R.P. e dalle eventuali servitù di passaggio spettanti a terzi sulle carraie storiche evidenziate nella planimetria come sopra allegata), liti pendenti, pretese o prelezioni di terzi, sequestri, pignoramenti, dichiarazioni di pubblica utilità, notifiche ai sensi della normativa in materia di beni culturali e archeologici, e che inoltre non è gravato da oneri e/o pesi di qualsiasi specie e natura, anche contrattuale (ivi inclusi contratti agrari) e/o derivante da usi e/o consuetudini, ed in ogni caso è libero da vincoli o pesi che potrebbero ostacolare o diminuire il suo valore e godimento;

vii)non sono stati eseguiti interventi tali da richiedere il rilascio di licenze, concessioni edilizie, autorizzazioni o permessi di costruire oppure tali da richiedere la presentazione di denunce di inizio attività;

viii)non vi sono da eseguire interventi e/o pagamenti di alcun tipo riferibili a provvedimenti, titoli, autorizzazioni o licenze richiesti o rilasciati;

ix)non sono presenti fenomeni di inquinamento del Terreno, di abbandono rifiuti, interrimento e/o perdite e/o comunque ogni e qualsiasi condizione che determini contaminazione dei suoli e/o che possa comportare e/o implicare alcun obbligo di bonifica e/o intervento sullo stesso;

Il PROPRIETARIO signor Zilioli Carlo fin d'ora dichiara di rinunciare a qualsiasi ipoteca legale nascente dal presente contratto preliminare con esonero da ogni eventuale responsabilità, anche personale, del Conservatore dei Registri Immobiliari;

Il PROPRIETARIO signor Zilioli Carlo dichiara altresì che tutti gli eventuali contratti che prevedano diritti di terzi sul Terreno cesseranno la loro efficacia al momento della stipula del contratto definitivo di compravendita.

Il PROPRIETARIO garantisce, inoltre, la piena regolarità edilizia-urbanistica ed ambientale del Terreno, il quale non è stato interessato da opere, interventi o modifiche costituenti violazioni urbanistiche o edilizie e/o contaminazioni del Terreno e la conformità del suo utilizzo alla normativa applicabile; dichiara di assumere comunque a proprio carico ogni eventuale onere di regolarizzazione e/o di sanatoria che si rendesse necessario sostenere a causa di interventi effettuati prima del contratto definitivo e di tener pertanto la SOCIETÀ indenne da quanto possa eventualmente in futuro essere preteso da competenti autorità a titolo di sanzione pecuniaria, oblazione, contributo di concessione e di urbanizzazione.

Il PROPRIETARIO dichiara altresì che il Terreno, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, legge 21 novembre 2000 n. 353, non è stato percorso dal fuoco negli ultimi quindici anni.

In aggiunta ad ogni altro e diverso rimedio di legge (ivi inclusa la facoltà di recedere dal presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.1385 Codice Civile ovvero di risolvere il contratto definitivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Codice Civile), il PROPRIETARIO si obbliga a tenere indenne e manlevata, euro per euro, la SOCIETÀ da ogni e qualsiasi conseguenza derivante da vizi, difetti, irregolarità, inidoneità all'uso, mancanza delle qualità relative al Terreno, nonché da ogni e qualsiasi danno, costo, spesa (incluse le spese legali), responsabilità, perdita, diminuzione di valore, onere, tassa, sanzione, passività, sopravvenienza passiva, che dovesse essere sofferta dalla SOCIETÀ derivante dalla violazione da parte del PROPRIETARIO delle dichiarazioni e garanzie di cui al presente contratto, ovvero che non si sarebbero verificate qualora le dichiarazioni e le garanzie fossero state esatte, complete, precise, corrette e conformi al vero.

5.8 Il PROPRIETARIO si impegna a cooperare in buona fede con la SOCIETÀ "TRIUM POWER S.R.L." laddove richiesto dalla stessa al fine della produzione della documentazione necessaria che dovesse essere richiesta.

Articolo 5 - Vincoli accessori

Con il presente atto il PROPRIETARIO si impegna fino alla firma del contratto definitivo di compravendita a non compiere o mettere in atto alcuna attività od azione che possa modificare lo stato attuale del Terreno, fatto salvo le necessarie attività di mantenimento e/o le attività di preparazione di even-

tuali colture annuali e loro raccolta.

Il PROPRIETARIO si impegna altresì a lasciare il Terreno libero da cose e/o persone alla data di stipula del contratto definitivo, includendo l'eventuale smaltimento di rifiuti ingombranti.

Con il presente atto il PROPRIETARIO si impegna fino alla firma del contratto definitivo di compravendita a non mettere in atto alcuna attività od azione che possa creare situazione di pericolo o risultare d'intralcio o d'impedimento ad ogni fine connesso alla progettazione e futura installazione dell'impianto agrovoltaiico, anche ai fini della verifica di fattibilità del progetto, al funzionamento ed alla manutenzione dell'impianto agrovoltaiico, ovvero ne ostacoli la normale utilizzazione, ovvero ancora diminuisca, renda maggiormente difficile o impedisca l'esercizio dei diritti, ivi compresi quelli di servitù e di superficie, concessi alla SOCIETÀ con il presente accordo.

Articolo 6 - Immissione nel possesso ed accesso ai fondi

La SOCIETÀ "TRIUM POWER S.R.L."sarà immessa nel possesso dei terreni oggetto del presente contratto contestualmente alla stipula del contratto definitivo di compravendita.

La SOCIETÀ "TRIUM POWER S.R.L."avrà il diritto di libero accesso al Terreno, previo preavviso di sette giorni alla PROPRIETA', da comunicarsi per iscritto alla stessa PROPRIETA', per ogni fine connesso con la progettazione dei moduli fotovoltaici e delle opere connesse alla realizzazione, esercizio e manutenzione dell'impianto agrovoltaiico, delle opere accessorie e delle linee elettriche anche prima della stipula del contratto definitivo.

A tal fine il PROPRIETARIO si impegna a consentire alla SOCIETÀ "TRIUM POWER S.R.L.", nel periodo di validità del presente Contratto Preliminare, il transito di uomini e mezzi sul Terreno di sua proprietà per tutte le sole operazioni preliminari annesse e connesse alla caratterizzazione del sito e alla predisposizione del progetto definitivo. Sono incluse, a solo titolo esplicativo e non esaustivo, i rilievi topografici plano-altimetrici, le indagini geologiche e geotecniche, la caratterizzazione del terreno, i censimenti e i rilievi dell'avifauna e delle specie arboree, etc..

La SOCIETÀ "TRIUM POWER S.R.L."avrà l'obbligo di remissione in pristino dello stato originario del Terreno per eventuali danni allo stesso terreno determinati dalle attività preliminari. Inoltre, eventuali danni arrecati alle colture dallo svolgimento di dette attività preliminari saranno risarciti secondo quanto previsto al successivo punto 7.2. Sono espressamente escluse dalle operazioni preliminari, salvo diversi e successivi accordi, tutte le attività legate alla realizzazione del progetto, quali ad esempio le sistemazioni del terreno, gli spianamenti, i movimenti terra, gli interventi di bonifica.

Articolo 7 - Obblighi accessori

Il Proprietario si impegna a prestare ogni collaborazione e senza alcun onere a carico della SOCIETÀ "TRIUM POWER S.R.L." per concludere il contratto definitivo di compravendita.

La SOCIETÀ "TRIUM POWER S.R.L." si impegna a risarcire gli eventuali danni direttamente cagionati dalle attività svolta dalla stessa, anche sul terreno occupato temporaneamente. La liquidazione avverrà dopo la constatazione congiunta dei danni arrecati entro l'anno solare nel quale si verifica il danno.

Articolo 8 - Recesso e Clausola risolutiva espressa

Le Parti espressamente convengono che è comunque facoltà della SOCIETÀ "TRIUM POWER S.R.L." recedere sempre e in qualunque momento dal presente contratto preliminare, mediante comunicazione a mezzo PEC o Raccomandata A/R, senza alcun onere e responsabilità da parte della SOCIETÀ, ad eccezione del solo obbligo di remissione in pristino dello stato originario del terreno per eventuali danni allo stesso terreno determinati dalle attività preliminari, che saranno risarciti secondo quanto previsto al precedente punto 7.2.

Le parti espressamente convengono che, ad eccezione di quanto indicato al punto 8.1, null'altro sarà dovuto a nessun titolo dalla SOCIETÀ al PROPRIETARIO per il recesso della SOCIETÀ dal presente contratto ad eccezione delle somme eventualmente pagate fino a quel momento al PROPRIETARIO da parte della stessa a titolo di caparra.

Articolo 9 - Cessione

Il PROPRIETARIO riconosce alla SOCIETÀ "TRIUM POWER S.R.L." la facoltà di cedere il presente contratto preliminare e il contratto definitivo, e di nominare una società Terza che subentrerà integralmente e alle medesime condizioni alla SOCIETÀ "TRIUM POWER S.R.L." negli obblighi nei confronti del PROPRIETARIO ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1401 c.c.

La cessione del Contratto o dei diritti da questo derivanti sarà comprensiva di ogni diritto, obbligo, azione e ragione nascente dal contratto ceduto, i cui patti e condizioni si intendono dalle Parti integralmente richiamati ed in particolare con salvezza dei corrispettivi dovuti al PROPRIETARIO.

Articolo 10 - Equità dei corrispettivi

Le Parti si danno espressamente atto che i corrispettivi pattuiti con il presente Contratto sono stati oggetto di apposita contrattazione e che essi devono intendersi come l'equo compenso spettante al PROPRIETARIO con riferimento alla disponibilità da parte della SOCIETÀ del Terreno.

Le Parti dichiarano di avere tenuto conto delle dichiarazioni del PROPRIETARIO di cui ai precedenti articoli, nella determinazione del corrispettivo dovuto dalla SOCIETÀ.

Articolo 11 - Spese accessorie

Saranno a carico della SOCIETÀ "TRIUM POWER S.R.L." le spese di stipula, registrazione e trascrizione del presente contratto e del contratto definitivo di compravendita.

Sarà a carico della SOCIETÀ "TRIUM POWER S.R.L." il pagamento

dell'IMU e dei Contributi di Bonifica relativi al Terreno, a decorrere dalla data di immissione in possesso.

Articolo 12 - Legge applicabile, definizione delle controversie e foro competente

Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Contratto si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine alla validità, esecuzione, risoluzione ed interpretazione del presente contratto in ogni sua clausola, saranno oggetto di preventivo e amichevole tentativo di composizione tra le Parti.

Qualora tale amichevole composizione non venga raggiunta entro 45 giorni, le Parti di comune accordo eleggono quale Foro competente in via esclusiva il Foro di Parma (PR), intendendosi con ciò derogata ogni altra competenza, anche concorrente.

Articolo 13 - Riservatezza

Le Parti si obbligano a mantenere riservato il contenuto del presente Contatto ed ogni eventuale discussione connessa allo stesso, salvo quanto previsto dalla legge o quelle che sono di dominio pubblico.

Articolo 14 - Formazione dell'accordo

Il presente accordo è stato frutto di negoziazione ed accordo tra le Patti ed in relazione a ciò le Parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni dell'art.1341 e seguenti del Codice Civile non trovano applicazione.

Articolo 15 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni previste dal presente contratto dovranno essere notificate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

per la parte promittente venditrice:

avv.silviaguareschi@pec.giuffre.it

per la parte poromittente acquirente:

cert@pec.triumpower.it

Disposizioni in materia di edilizia

La parte promittente venditrice consegnerà, con riferimento al disposto dell'art.30, comma 2, D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, il certificato di destinazione urbanistica relativo ai terreni in contratto, rilasciato dal dirigente/responsabile del competente ufficio del Comune di Soragna in data 26 marzo 2025 e che attesta la natura agricola del terreno in oggetto e in merito al quale dichiara che, dalla data di rilascio di tale certificato a tutt'oggi, non sono intervenute modifiche degli strumenti urbanistici.

TRASCRIZIONE

Copia autentica di questo atto costituirà titolo per la trascrizione del presente preliminare ai sensi dell'art. 2645-bis del codice civile, rammentandosi alle parti come, ai sensi del comma terzo di detto art. 2645-bis:

"Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano e si considerano come mai prodotti se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare o della domanda giudiziale di cui all'articolo 2652, primo comma, numero 2)."

Precisazioni

La parte promittente venditrice, al fine di addivenire alla compravendita in oggetto, dovrà produrre:
-Certificato di Destinazione Urbanistica;

Le parti dichiarano che per la conclusione del presente contratto nono si sono avvalsi dell'opera di Mediatori Immobiliari.

SPESE

Le spese del presente atto, dipendenti e consequenziali, sono a carico della parte promittente acquirente.
Le spese della successiva compravendita, inerenti e conseguenti tutte, saranno a carico della parte promittente l'acquisto.

= = = = =

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati al presente atto.

= = = = =

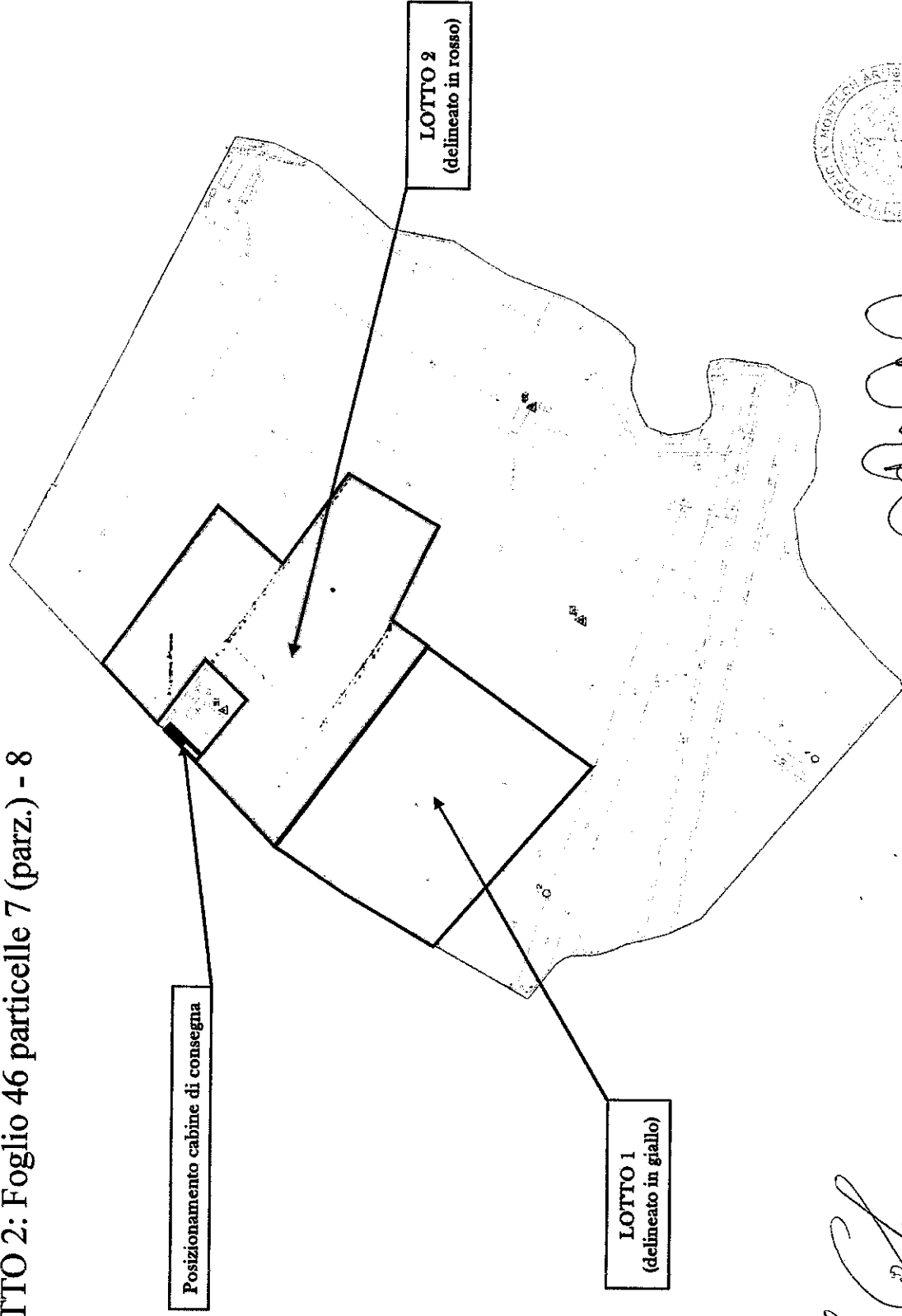
Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me, in quindici pagine e fin qui della sedicesima di fogli cinque e da me letto ai Comparenti, che l'hanno approvato e sottoscritto con me alle ore diciannove.
Firmati: Zilioli Carlo

Luigi Baldisserotto
Giorgio Chiari notaio

Copia redatta in tre fogli - conforme all'originale (nei miei atti) firmato a norma di legge - che si rilascia per gli usi consentiti
Parma,

Comune di Soragna(PR)

- o LOTTO 1: Foglio 46 particelle 7 (parz.) - 16 - 29
- o LOTTO 2: Foglio 46 particelle 7 (parz.) - 8

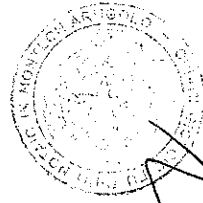


Z. M. C.

Allegato
Rep. N. 1908/234466

11
A
11

Ang. Polissotto



[Signature]